

**OGGETTO: Primo collegamento tra POS e registratori entro il 20 aprile**

Dal 5 marzo 2026, l'Agenzia delle entrate ha reso ufficialmente operativo il servizio *web* per collegare gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e i sistemi di certificazione dei corrispettivi.

Di seguito illustriamo i dettagli operativi, le scadenze e le modalità di gestione a seconda della tecnologia utilizzata.

**Ambito di applicazione e piattaforme operative**

L'obbligo di abbinamento riguarda la totalità dei dispositivi di pagamento, dai classici POS fisici (inclusi i "soft-POS" su *smartphone* o *tablet*) ai POS virtuali utilizzati per siti *e-commerce* o *app*.

Nel caso in cui un POS sia utilizzato sia per attività soggette a scontrino che per attività esonerate (es. vendita tabacchi), l'obbligo di collegamento sussiste comunque. Al contrario se un POS è utilizzato esclusivamente per attività esonerate (o solo per fatture), non è necessario collegarlo e può essere dichiarato come "non collegato" nella procedura *web*.

La procedura varia in base allo strumento utilizzato.

Esercenti con Registratore Telematico (RT) o Server RT:

Il collegamento avviene tramite il portale "Fatture e Corrispettivi", all'interno della sezione "Gestione collegamenti". Questa operazione può essere effettuata anche da un intermediario delegato.

Esercenti che utilizzano il "Documento commerciale online"

Chi non possiede un registratore fisico ma emette scontrini tramite il sito *web* dell'Agenzia dovrà utilizzare una specifica funzionalità integrata direttamente nella procedura di emissione del documento e l'operazione deve essere effettuata unicamente dall'esercente.

**Calendario delle scadenze**

Le tempistiche per l'invio della comunicazione sono le seguenti:

- POS attivi a gennaio 2026: l'abbinamento deve essere effettuato entro il 20 aprile 2026;
- POS attivati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione;
- variazioni e dismissioni: seguono gli stessi termini delle nuove attivazioni.

**Modalità tecniche di collegamento**

Secondo le istruzioni ministeriali, i dati necessari variano a seconda della tipologia di dispositivo.

Per i POS Fisici occorre disporre della matricola del terminale (denominata Terminal ID), unitamente al codice fiscale e alla denominazione dell'*acquirer* con cui è stato stipulato il contratto di convenzionamento.

Per i POS Virtuali l'identificativo univoco è costituito esclusivamente dal codice fiscale e dalla denominazione dell'*acquirer*.

Per ogni abbinamento, il sistema richiede inoltre l'indicazione dell'indirizzo dell'unità locale presso cui i dispositivi sono effettivamente utilizzati.

È fondamentale prestare attenzione al fatto che l'operatore finanziario presso cui si intrattiene il conto corrente (es. la propria banca) potrebbe non coincidere con l'*acquirer*, ovvero il soggetto che gestisce tecnicamente i pagamenti e trasmette i dati all'Agenzia. Si raccomanda di verificare i dati esatti dell'*acquirer* direttamente sul contratto di convenzionamento o sui report mensili messi a disposizione dall'operatore.

Si segnala inoltre che il portale "Fatture e Corrispettivi" espone automaticamente l'elenco dei POS risultanti dalle comunicazioni mensili inviate dagli *acquirer* all'Agenzia.

Se un dispositivo regolarmente utilizzato non comparirà in elenco, sarà necessario procedere al suo inserimento manuale fornendo i dati identificativi richiesti. Al contrario, se compaiono dispositivi non più in uso o di cui non si ha la titolarità, è necessario dichiararne la dismissione o la non titolarità tramite le apposite funzioni (operazione non reversibile).

Al seguente *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt> la guida operativa pubblicata dall'Agenzia.

#### **Quadro sanzionatorio**

Infine, si ricorda che la mancata effettuazione del collegamento entro i termini previsti comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'attività per un periodo da 15 giorni a due mesi.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

#### **Parma**

+39 0521 237578  
Stradello Marche 6  
43121 Parma

#### **Langhirano**

+39 0521 853989  
Via XX Settembre 6  
43013 Langhirano, Parma

info@studiofurlotti.it  
**studiofurlotti.it**